



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 490 del 18/12/2024

OGGETTO: annullamento in autotutela e comunque revoca della Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 366 del 26.09.2024 *"Riapertura termini della selezione interna per titoli indetta con Deliberazione n.53 del 15/02/2024, per il riconoscimento della progressione verticale tra aree del personale dipendente AREUS a tempo indeterminato, da profilo di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti a profilo di Collaboratore Amministrativo – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari"*

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Dirigente SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali	<i>Dott.ssa Alessia Polimene</i>	



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria";
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*" che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e definendo le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la DGR n. 51/35 DEL 30/12/2021 con oggetto: "*Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d'atto della citata DGR n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'*Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)*;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 17 del 19/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo della AREUS, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24;

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell'AREUS n. 104 del 19/03/2024 con cui è conferito alla Dott.ssa Alessia Polimene l'incarico professionale di alta specializzazione interno alla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali denominato "Sviluppo Risorse Umane";

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 15.02.2024 l'AREUS ha indetto la selezione interna per titoli, ai sensi degli artt. 20 e 21 del vigente CCNL comparto sanità, per il riconoscimento della progressione verticale tra aree del personale dipendente AREUS a tempo indeterminato, da profilo di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti a profilo di Collaboratore Amministrativo – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che il relativo avviso di selezione interna, adottato in esecuzione di detta deliberazione, è stato pubblicato unitamente alla Delibera di approvazione e al fac simile della domanda di partecipazione da inviarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione, sul sito web Aziendale, all'indirizzo www.areus.sardegna.it nella sezione Albo Pretorio;
- che entro la scadenza sono pervenute solo due domande;
- che con Deliberazione n. 366 del 26.09.2024 sono stati riaperti i termini del primo avviso, per ulteriori 10 giorni dalla pubblicazione dell'Atto, al fine di valorizzare le professionalità interne maturate nell'ultimo quinquennio dal personale dipendente AREUS, con l'intento di assicurare una maggiore partecipazione degli stessi;
- che con la su citata Deliberazione sono fatte salve le domande di partecipazione già presentate entro la scadenza del precedente avviso, fermo restando la possibilità per i predetti candidati di presentare nuova domanda e/o integrazione della precedente;
- che entro la scadenza prevista dalla Deliberazione di riapertura è pervenuta una sola domanda da parte di uno dei due partecipanti originari;
- che non è stata ancora nominata la Commissione di valutazione prevista dall'art. 4 dell'Avviso di selezione.

FATTO PRESENTE

- che, essendo emerse in riferimento al suddetto quadro alcune criticità interpretative, l'Azienda con Deliberazione n. 444 del 20.11.2024 ha ritenuto necessario conferire l'incarico di consulenza giuridica per la formulazione di parere "pro veritate" al fine di meglio indirizzare il proprio operato;
- che il legale nominato ha rappresentato in termini articolati e condivisibili le ragioni che renderebbero opportuno un intervento di autotutela diretta rimuovere la Deliberazione del D.G. n. 366 del 26.09.2024 di riapertura dei termini di selezione interna.

TITENUTO

- che, ad una migliore e più approfondita valutazione della vicenda, la Deliberazione n. 366 del 26.9.2024 poggia, come si legge tra le premesse, su una "richiesta della Direzione Generale" che "dispone la riapertura dei termini", la quale -tra l'altro- costituisce l'unico corredo istruttorio del provvedimento;
- che sebbene la motivazione della riapertura dei termini stabilita con la Deliberazione n. 366 del 26.09.2024, poggi, sostanzialmente, sul favor participationis, e sulla necessità di garantire appunto una maggior apertura della platea dei concorrenti, è insufficiente l'approfondimento istruttorio o quantomeno il supplemento motivazionale necessari per poter affermare che il bando originario non garantisse, sotto il profilo dell'estensione della platea, condizioni di apertura partecipativa sufficientemente ampie;
- che sulla necessità di una congrua e razionale motivazione, in materia di riapertura dei termini per la partecipazione ad appalto concorso bandito da una ASL, si è espressa la giurisprudenza amministrativa affermando che la riapertura di un termine decadenziale, nell'ambito di un concorso o di una gara pubblica "non determina, di per sé, alcuna illegittimità", ma deve verificarsi in concreto "se, in tal modo, risultino violati altri principi o regole generali, riguardanti il corretto svolgimento della procedura concorsuale ed il rispetto dei canoni di imparzialità e buon andamento", e che a tale fine, la determinazione dell'Ente deve essere "congruamente motivata e razionalmente connessa alla necessità di venire



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

incontro ad alcune ragionevoli istanze e di assicurare una adeguata partecipazione alla gara";

- che, in un'ottica massimamente prudentiale, l'esito della "riapertura", che di per sé non sarebbe certamente idoneo a viziare un atto posto "a monte" nello sviluppo della catena procedimentale, se letto in combinato disposto coi predetti difetti di istruttoria e di motivazione, potrebbe apparire come elemento sintomatico del vizio di eccesso di potere della delibera in concreto adottata; anche in considerazione del fatto che, dopo la riapertura dei termini, non è pervenuta nessuna nuova domanda se non quella, aggiornata, di uno dei due partecipanti originari;
- che il principio di imparzialità, nella sua declinazione più fedele alla lettera, nonché nel suo compenetrarsi col principio di trasparenza, impone all'Amministrazione non solo di essere imparziale, ma anche di apparire tale agli occhi dell'osservatore terzo;
- che benché l'esito della riapertura del bando, di per sé, non costituisca l'elemento dirimente per far ritenere viziato il provvedimento a monte, in concreto la riapertura del termine, per uno dei due concorrenti iniziali ha costituito, in assenza di qualsiasi altra domanda, unicamente una finestra temporale più ampia per conseguire la maturazione dei requisiti richiesti; con l'ulteriore problematicità di valutare se i requisiti medesimi debbano essere posseduti al momento della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande del bando di gara approvato con la Delibera di D.G. n. 53/2024, oppure alla scadenza del nuovo termine riaperto con la delibera di D.G. n. 366/2024;
- che le suesposte considerazioni depongono, dunque, nel senso di ritenere la riapertura del bando, sebbene in astratto giustificata sulla base dell'intenzione, senza dubbio legittima, di ampliare la concorrenza e fornire quindi all'Amministrazione la più vasta e miglior platea di candidati, si sia risolta, nel suo concreto svolgersi, in un esercizio viziato del potere tale da suggerire, pertanto, un intervento di annullamento in autotutela e comunque di revoca;
- che, sebbene dall'annullamento e comunque revoca del provvedimento di riapertura del bando non scaturiscano in astratto specifici interessi contrari (essendo il bando per sua natura destinato a produrre effetti nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti), nondimeno in un'ottica di massima salvaguardia dei principi di trasparenza e imparzialità nella fase di rimozione del provvedimento, si ritiene opportuno comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda, al fine di stimolare il contraddittorio procedimentale e adottare quindi il provvedimento definitivo all'eventuale esito anche della fase partecipativa privata e, quindi, di una più piena e completa ponderazione degli interessi in gioco e dei punti di vista dei destinatari del provvedimento;

DATO ATTO

- che, per tali ragioni, si è proceduto in data 06/12/2024 a comunicare ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela e comunque di revoca della Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 366 del 26.09.2024 ai due partecipanti;
- che nei termini stabiliti nella citata comunicazione non sono pervenute osservazioni in merito alla procedura di annullamento in autotutela e comunque di revoca della Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 366 del 26.09.2024 da parte dei due partecipanti;



CONSIDERATO

- che per tutte le ragioni sopra esposte, che vengono integralmente confermate, si rende necessario procedere nei termini di cui al suddetto avvio del procedimento;
- che sussistono tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità

Per le motivazioni sopra riportate,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- a) per tutto quanto sopra esposto di disporre l'annullamento in autotutela e comunque revoca della Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 366 del 26.09.2024;
- b) di demandare al Servizio Gestione del Personale l'esecuzione del presente provvedimento ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti di competenza;
- c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.
- d) di disporre la pubblicazione sul portale web aziendale, nell'apposita sezione c.d. Amministrazione Trasparente, di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad assolvere l'obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

SI AVVERTE

che – a seconda delle ragioni di gravame – avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione ricorso al TAR Sardegna (ovvero, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso al Presidente della Repubblica), oppure ricorso al Giudice Ordinario, entro il termine prescrizione.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 18/12/2024 al 02/01/2025

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato